

3. Nel caso in cui il reddito dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati sia prodotto da uno solo, il reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è diviso per due.

4. Il coniuge superstite e quello legalmente ed effettivamente separato ha diritto ad una detrazione pari al 50 per cento del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF qualora con questo convivano i figli, anche adottivi, minori di età ovvero di età non superiore a 26 anni se dediti agli studi o al tirocinio gratuito e pari al 75 per cento per la presenza di figli permanentemente disabili al lavoro. In tali casi non è dovuta la detrazione di cui al successivo articolo 2, comma 1, lettera b).

5. A decorrere dal primo periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della detrazione per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere dedotta dal reddito, al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, di ciascun coniuge determinato ai sensi dell'articolo 1, una quota del reddito stesso ragguagliato ad anno, percentualmente stabilita nelle seguenti misure:

a) del 2 per cento per gli ascendenti e collaterali fino al terzo grado conviventi;

b) del 5 per cento per ciascun figlio anche adottivo, minore di età ovvero di età non superiore a 26 anni se dedito agli studi o a tirocinio gratuito; la stessa percentuale del 5 per cento è stabilita altresì per ciascun minore in affidamento e del 7 per cento per ciascun figlio permanentemente inabile al lavoro;

c) dell'1 per cento per ciascuna delle persone indicate all'articolo 433 del codice civile, diverse da quelle indicate alla lettera b), che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. La riduzione in termini di imposta derivante dalla applicazione delle dedu-

zioni di cui al comma 1 non può essere complessivamente superiore a lire 5 milioni né inferiore all'importo delle corrispondenti detrazioni che spetterebbero ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

7. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone di cui alla lettere a), b) e c) del medesimo comma non possiedano redditi propri per un ammontare annuo complessivo superiore a lire 8 milioni al lordo degli oneri deducibili. Le stesse persone, eccettuati i figli minori di età per i quali è sufficiente la dichiarazione del contribuente, devono attestare di non possedere redditi in misura superiore al limite indicato.

8. I lavoratori dipendenti possono chiedere al sostituto di imposta all'atto della instaurazione del rapporto di lavoro ovvero prima dell'inizio del periodo di imposta l'applicazione delle deduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, in luogo delle detrazioni. Si applicano le disposizioni degli articoli 23, secondo comma, e 24, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

9. Il sostituto di imposta prevede ai sensi degli articoli 23, secondo comma, 24, terzo e quinto comma, e 29, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riducendo per ciascun periodo di paga la base imponibile di un importo corrispondente agli importi percentuali indicati all'articolo 2, comma 2, della presente legge, secondo la misura spettante e verificando le condizioni di cui allo stesso articolo 2, comma 2. Al raggiungimento dell'importo di lire 2 milioni in termine di imposta il sostituto di imposta sospende la attribuzione delle quote percentuali di deduzioni; il minore importo delle deduzioni rispetto alle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è conteggiato all'atto delle operazioni di cui agli articoli 23, terzo comma, e 29, secondo

comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

10. L'importo del 19 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato al 25 per cento.

11. L'importo di lire 2.500.000 di cui alla lettera *f*) dell'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato a lire 5 milioni.

12. Al comma 1 dell'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i-ter*), è aggiunta la seguente:

i-quater) le spese sostenute in occasione del matrimonio nel semestre antecedente e successivo alla data di celebrazione del medesimo nel limite massimo di lire 20 milioni. Tra tali spese rientrano, oltre a quelle relative alla organizzazione della cerimonia nuziale, secondo gli usi prevalenti, anche quelle sostenute per la predisposizione e l'arredamento della abitazione in cui i nubendi hanno fissato la propria residenza.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto — CDU.

2. 111. (ex 2. 75.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) i commi 1 e 2 dell'articolo 12 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Dall'imposta lorda si detrae una somma risultante dal prodotto dell'importo-base di lire 600.000 moltiplicato per i coefficienti di cui al comma 2 per carichi di famiglia, limitatamente al coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di qualsiasi età comunque a carico dei coniugi e con essi conviventi, nonché alle altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile che convivano con il contri-

bunte o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2. I coefficienti di moltiplicazione dell'importo-base di cui al comma 1 sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 2;

b) figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di qualsiasi età comunque a carico dei coniugi e con essi conviventi (per ogni figlio): 1,5;

c) persone indicate nell'articolo 433 del codice civile che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (per ogni soggetto): 1.

2-bis. Se la persona a carico è uno dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta una ulteriore maggiorazione pari ad un punto.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera *c*), si fa fronte con corrispondente riduzione dell'accantonamento di cui alla tabella A, parzialmente utilizzando lo stanziamento iscritto nel fondo speciale di parte corrente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

2. 23. (ex 2. 121.) Antonio Pepe, Pace, Fino, Armani.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) i commi 1 e 2 dell'articolo 12 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Dall'imposta lorda si detrae una somma risultante dal prodotto dell'importo-base di lire 600.000 moltiplicato per i coefficienti di cui al comma 2 per carichi

di famiglia, limitatamente al coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di qualsiasi età comunque a carico dei coniugi e con essi conviventi, nonché alle altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2. I coefficienti di moltiplicazione dell'importo-base di cui al comma 1 sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 4;

b) figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di qualsiasi età comunque a carico dei coniugi e con essi conviventi (per ogni figlio): 2;

c) persone indicate nell'articolo 433 del codice civile che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (per ogni soggetto): 1;

2-bis. I coefficienti di cui al comma precedente vengono maggiorati, al verificarsi delle circostanze di seguito indicate, nelle seguenti misure:

a) nei primi cinque anni di matrimonio: 1,4;

b) in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori (per ogni figlio): 1;

c) se la persona a carico è uno dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104: 1;

d) se il reddito complessivo è superiore a 60 milioni ma non a 100 milioni: 0,6;

e) se il reddito complessivo è superiore a 30 milioni ma non a 60 milioni: 1,2;

f) se il reddito complessivo non è superiore a 30 milioni: 1,6;

g) se la persona a carico, ad esclusione del coniuge, ha più di 65 anni: 0,5;

h) se i figli a carico sono superiori a 2: 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1, 5 e 6.

2. 24. (ex 2. 190.) Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2.301 DELLA COMMISSIONE.

Sostituire le parole da: a lire 552.000 *fino alla fine con le seguenti:* a lire 588.000 per l'anno 2001 e lire 624.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002. I predetti ammontari sono aumentati a lire 652.000 per l'anno 2001 e lire 688.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002, quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

0. 2. 301. 2. Leone, Conte, Possa, Berruti, Vito.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: lire 552.000 *fino alla fine della lettera con le seguenti:* a lire 580.000 per l'anno 2001 e lire 600.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002. I predetti ammontari sono aumentati a lire 650.000 per l'anno 2001 e lire 700.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002, quando la detrazione sia relativa a figli successivi al primo

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

0. 2. 301. 1. Bono.

Sostituire le parole da: a lire 552.000 *fino a:* lire 652.000 *con le seguenti:* a lire 800.000 per l'anno 2001 e lire 900.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. I predetti ammontari sono aumentati a lire 900.000 per l'anno 2001 e lire 1.000.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega nord Padania.**0. 2. 301. 8.** Molgora, Cè, Frosio Roncalli.

Sostituire le parole: lire 552.000 per l'anno 2001 e lire 588.000, *con le seguenti:* lire 560.000 per l'anno 2001 e lire 590.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.**0. 2. 301. 10.** Giancarlo Giorgetti.

Sostituire ovunque ricorrano le parole: 1° gennaio 2002, *con le seguenti:* 1° gennaio 2001.

Seguono compensazioni LNP 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.**0. 2. 301. 11.** Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al primo periodo, sopprimere le parole: a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000.

Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: , sempre che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.**0. 2. 301. 4.** Teresio Delfino.

Sostituire ovunque ricorrano le parole: reddito complessivo *con le seguenti:* quoziente familiare.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.**0. 2. 301. 3.** Teresio Delfino.

Sostituire ovunque ricorrano le parole: lire 100.000.000, *con le seguenti:* lire 120.000.000.

Seguono compensazioni Gruppo LNP.**0. 2. 301. 9.** Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al secondo periodo sostituire le parole: 616.000 per l'anno 2001 e lire 652.000, *con le seguenti:* 650.000 per l'anno 2001 e lire 660.000.

Seguono compensazioni LNP 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.**0. 2. 301. 12.** Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle regioni a basso tasso di natalità, la detrazione per la nascita dei figli successivi al primo è triplicata, a condizione che i genitori siano di nazionalità italiana e residenti nella suddette regioni da almeno dieci anni e sempre che il reddito non superi lire 100.000.000.

Segue compensazione LNP 9, 11, 7, 12.**0. 2. 301. 5.** Michielon, Cè, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle regioni a basso tasso di natalità, la detrazione relativa ai figli successivi al primo è triplicata.

Segue compensazione LNP 9, 11, 7, 12.**0. 2. 301. 6.** Michielon, Cè, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di contrastare il calo demografico, nelle regioni a basso tasso di natalità la detrazione relativa ai figli successivi al primo è triplicata.

Segue compensazione LNP 9, 11, 7, 12.**0. 2. 301. 7.** Michielon, Cè, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) All'articolo 12, comma 1, lettera b), in materia di detrazioni per carichi di famiglia, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « L'importo di lire 516.000 per l'anno 2001 e di lire 552.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002 è aumentato rispettivamente a lire 552.000 per l'anno 2001 e lire 588.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. I predetti ammontari sono aumentati a lire 616.000 per l'anno 2001 e lire 652.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002, quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, sempre che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000 ».

2. 301. La Commissione.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 12, comma 1, lettera b), le detrazioni per carichi di famiglia sono determinate nelle seguenti misure:

1) lire 1.000.000 se il reddito complessivo non supera lire 60 milioni;

2) lire 700.000 se il reddito complessivo è superiore a lire 60 milioni ma non superiore a lire 100 milioni;

3) lire 500 mila se il reddito complessivo è superiore a lire 100 milioni. Tali detrazioni sono da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto — CDU.

2. 112 (ex 2. 74.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 12, comma 1, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« c) l'importo di lire 516.000 per l'anno 2001 è di lire 552.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002 di cui alla lettera b) è aumentato rispettivamente a lire 552.000 per l'anno 2001 e lire 588.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000; I predetti ammontari sono aumentati a lire 616.000 per l'anno 2001 e a lire 652.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002 quando la detrazione sia relativa al secondo figlio, sempreché il reddito complessivo non superi lire 100.000.000.

Segue compensazione del Gruppo UDEUR.

2. 25. (ex 2. 137. seconda versione). Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) di lire 300.000 per ciascun figlio di età inferiore a cinque anni.

Conseguentemente, alla medesima lettera c):

al numero 2), sostituire le parole: di lire 36.000 per l'anno 2001 e di lire 36.000 con le seguenti: di lire 50.000 per l'anno 2001 e di lire 100.000;

al numero 3), sostituire le parole: e di lire 100.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002 con le seguenti: e di lire 150.000 a partire dall'anno 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

2. 132. Possa, Conte.

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: lire 240.000 con le seguenti: lire 350.000.

Conseguentemente, alla medesima lettera c):

al numero 2), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: lire 36.000 con le seguenti: lire 50.000;

al numero 3), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: lire 100.000 con le seguenti: lire 200.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto — CDU.

2. 97. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le parole: di età inferiore a tre anni.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto — CDU.

2. 98. Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Grillo, Tassone.

Al comma 1, lettera c), numero 2), sopprimere le parole: a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto — CDU.

2. 99. Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Grillo, Tassone.

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: lire 100.000.000 con le seguenti: lire 120.000.000.

Conseguentemente, al numero 3) sostituire le parole: lire 100.000.000 con le seguenti: lire 120.000.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

2. 200. Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire le parole da: quando la detrazione fino alla fine della lettera con le seguenti: per ciascuno degli altri figli.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto — CDU.

2. 100. Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Cutrufo, Tassone.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 12, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Al fine di contrastare il calo demografico, nelle regioni a basso tasso di natalità la detrazione è triplicata per la nascita del secondo figlio, a condizione che i genitori siano di nazionalità italiana e residenti nelle suddette regioni da almeno dieci anni. »

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 9, 11, 7, 12 e 6.

2. 26. (ex 2. 47.) Michielon, Cè, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 12, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Nelle regioni a basso tasso di natalità, la detrazione è triplicata per la nascita del secondo figlio, a condizione che i genitori siano di nazionalità italiana e residenti nella suddette regioni da almeno dieci anni.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 9, 11, 7, 12 e 6.

2. 27. (ex 2. 46.) Michielon, Cè, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 12, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. In caso di nascita del secondo figlio, nelle regioni a basso tasso di natalità, la detrazione è triplicata a condizione che i genitori siano di nazionalità italiana e residenti nelle suddette regioni da almeno dieci anni.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 9, 11, 7, 12 e 6.

2. 28. (ex 2. 45.) Michielon, Cè, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 12, comma 3, le parole: « non superiore a lire 5.500.000 » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a lire 8.000.000 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - CDU.

2. 88. (ex 2. 67.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Contento, Grillo.

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire la lettera l) con la seguente:

l) lire 1.200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 40.000.000.

Conseguentemente, al medesimo numero 1), sopprimere le lettere m), n) ed o).

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione Comunista.

2. 134. (ex 2. 12.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire la lettera o) con la seguente:

o) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è

superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 60.000.000.

Conseguentemente, alla medesima lettera d), numero 1), sopprimere le lettere p) e q).

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.

2. 148. (ex 2. 13.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le lettere q), r) e s) con la seguente:

q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei diritti da lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 80.000.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

2. 35. (ex 2. 89.) Pace.

Al comma 1, lettera d), numero 1), sopprimere la lettera aa).

2. 135. (ex 2. 14.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2 con il seguente:

2) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari per un importo non superiore a lire 360.000, redditi di pensione e quello dell'unità immobiliare adibite ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, così determinata:

a) lire 190.000, per i soggetti di età inferiore a 70 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 15.000.000;

b) lire 120.000, per i soggetti di età inferiore a 70 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 15.000.000 ma non lire 20.000.000;

c) lire 250.000, per i soggetti di età superiore a 70 anni ed inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 15.000.000;

d) lire 190.000, per i soggetti di età superiore a 70 ed inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 15.000.000 ma non lire 20.000.000;

e) lire 430.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 15.000.000;

f) lire 360.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 15.000.000 ma non lire 20.000.000;

g) lire 180.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 20.000.000 ma non lire 22.500.000;

h) lire 90.000, per i soggetti di età superiore non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 22.500.000 ma non lire 25.000.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi.

2. 101. (ex 2. 168.) Gardiol, Scalia.

Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: di terreni con la seguente: fondiari.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi.

2. 102. (ex 2. 167.) Gardiol, Scalia.

Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: di terreni con la seguente: fondiari.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: -50.000;

2002: -30.000;

2003: -30.000.

2. 133. (ex 2. 90.) Benvenuto, Ceremigna, Repetto.

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ai redditi di lavoro autonomo e di imprese vengono applicate le medesime detrazioni di cui al comma 1. »

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

2. 36. (ex 2. 136.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire le lettere da a) a n) con le seguenti:

a) lire 1.665.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 12.000.000;

b) lire 1.500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;

c) lire 1.400.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;

d) lire 1.300.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 12.900.000;

e) lire 1.200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.900.000 ma non a lire 15.200.000;

f) lire 1.100.000 se redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.200.000 ma non a lire 15.600.000;

g) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 16.000.000;

h) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

i) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

l) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

m) lire 500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

n) lire 300.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

2. 30. (ex 2. 122. e 2. 123) Mazzocchi, Armani, Pezzoli.

Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire le lettere da a) a n) con le seguenti:

a) lire 1.665.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 12.000.000;

b) lire 1.500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;

c) lire 1.400.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di

impresa è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;

d) lire 1.300.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 12.900.000;

e) lire 1.200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.900.000 ma non a lire 15.200.000;

f) lire 1.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.200.000 ma non a lire 15.600.000;

g) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 16.000.000;

h) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

i) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

l) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

m) lire 500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

n) lire 300.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

2. 32. (ex 2. 33.) Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire le lettere da a) a n) con le seguenti:

a) lire 1.665.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 12.000.000;

b) lire 1.500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;

c) lire 1.400.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;

d) lire 1.300.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 12.900.000;

e) lire 1.200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.900.000 ma non a lire 15.200.000;

f) lire 1.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.200.000 ma non a lire 15.600.000;

g) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 16.000.000;

h) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

i) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

l) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

m) lire 500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

n) lire 300.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

2. 33 (ex 2. 34.) Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire le lettere da a) a n) con le seguenti:

a) lire 1.665.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 12.000.000;

b) lire 1.500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;

c) lire 1.400.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;

d) lire 1.300.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 12.900.000;

e) lire 1.200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.900.000 ma non a lire 15.200.000;

f) lire 1.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.200.000 ma non a lire 15.600.000;

g) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 16.000.000;

h) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

i) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

l) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

m) lire 500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

n) lire 300.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto — CDU.

2. 113. (ex 2. 82.) Teresio Delfino, Tasone, Volontè, Cutrufo, Grillo.

Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire le lettere da a) a n) con le seguenti:

a) lire 1.665.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 12.000.000;

b) lire 1.500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;

c) lire 1.400.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;

d) lire 1.300.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 12.900.000;

e) lire 1.200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.900.000 ma non a lire 15.200.000;

f) lire 1.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.200.000 ma non a lire 15.600.000;

g) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 16.000.000;

h) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

i) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

l) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

m) lire 500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

n) lire 300.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

2. 34. (ex 2. 98. e 2. 123) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Masiero, Scaltritti, Prestigiaco, Marras, Scarpa Bonazza Buora, Vitali.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2.302 DELLA COMMISSIONE.

Aggiungere, in fine, il seguente numero:

6) In caso di coniugi cointestatari del mutuo, la detrazione degli interessi passivi spetta per intero al coniuge dichiarante, nel caso in cui l'altro coniuge sia a carico ai sensi dell'articolo 12.

Seguono compensazioni LNP.

0. 2. 302. 1. Frosio Roncalli, Molgora.

Aggiungere, in fine, il seguente numero:

6) Nel caso l'immobile acquisito sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata da relativa concessione o atto equivalente edilizia, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale e comunque entro 2 anni dall'acquisto.

Seguono compensazioni LNP.

0. 2. 302. 2. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-ter) all'articolo 13-bis, comma 2, *dopo le parole:* alle lettere è *aggiunta la seguente:* b) ».

Seguono compensazioni LNP.

0. 2. 302. 3. Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, dopo a lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: « sei mesi », sono sostituite dalle seguenti: « un anno »;

2) al secondo periodo, le parole: « nei sei mesi antecedenti o successivi », sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno precedente o successivo »;

3) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: « in caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale »;

4) nel quarto periodo, le parole: « il contribuente dimora abitualmente », sono

sostituite dalle seguenti: « il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente »;

5) dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: « non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. »;

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale apportare le seguenti variazioni:

2002: — 5.000;

2003: — 5.000.

2. 302. La Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera *i-ter)*, è aggiunta la seguente:

i-quater) le spese sostenute dai contribuenti persone fisiche, anche per i componenti del nucleo familiare a loro carico, per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico auto-metro-tramviario e ferroviario;

d-ter) all'articolo 13-bis, comma 2, le parole: « lettere c), e) ed f) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere c), e), f) e *i-quater)* ».

Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 200.000;

2002: — 133.000;

2003: — 100.000.

2. 150 (ex 2. 141.) Zagatti, Bandoli, Vigni, De Biasio Calimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vozza.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) all'articolo 13-*bis*, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

i-quater): le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico auto-metro-tramviario e ferroviario, per un importo non superiore a lire 500mila.

d-ter) all'articolo 13-*bis*, comma 2, sostituire le parole: lettere c), e), ed f) con le seguenti: lettere c), e), f) ed *i-quater*).

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

2. 154. (ex 2. 155.) Cambursano.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 13-*bis*, comma 1, alla lettera b) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « entro sei mesi dall'acquisto stesso » sono aggiunte le seguenti: « ovvero entro 6 mesi dall'esecutività, quando l'acquisto è avvenuto in presenza di un procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto »;

2) dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: « In caso di acquisto avvenuto in presenza di procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto, la detrazione spetta dal periodo di imposta in cui l'immobile viene adibito ad abitazione principale ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto — CDU.

2. 114. (ex 2. 197.) Teresio Delfino, Tassone, Grillo, Volontè, Cutrufo.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 13-*bis*, in materia di detrazioni per oneri, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

c-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali, mensili e settimanali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

2. 39. (ex 2. 5.) Savarese.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 13-*bis*, in materia di detrazioni per oneri, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

« *c-bis)* le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali, mensili e settimanali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale ».

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

2. 41. (ex 2. 21.) Becchetti.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 13-*bis*, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« *c-bis)* le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali, mensili e settimanali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale. »

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

2. 38. (ex 2. 93.) Alessandro Rubino, Possa.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 13-*bis*, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« *c-bis)* le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali, mensili

e settimanali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale. »

Seguono compensazioni del Gruppo Misto – Rifondazione Comunista.

2. 139. (ex 2. 15.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Boghetta.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 13-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *i-ter)* è aggiunta la seguente:

« *i-quater)* le spese sostenute dai contribuenti persone fisiche, anche per i componenti del nucleo familiare a loro carico, per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico auto-metro-tramviario e ferroviario. »

b) al comma 2, le parole: « lettere *c), e)* ed *f)* » sono sostituite dalle seguenti: « lettere *c), e), f)* e *i-quater)* ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi.

2. 105. (ex 2. 142.) Turrone, Scalia, Paissan.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 13-bis, relativo alle detrazioni per oneri, comma 1, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

« *b-bis)* le spese sostenute da famiglie composte da persone di età non superiore a 36 anni, per l'acquisto di mobili destinati all'arredo dell'unità immobiliare da adibire o adibita ad abitazione principale. Tali spese sono riconosciute in misura massima di lire 5.000.000, purché relative ad acquisti effettuati nei dodici mesi precedenti o nei tre anni successivi alla costituzione del nucleo familiare. Per abitazione principale si intende quella nella quale la famiglia dimorerà o dimora abitualmente. La detrazione spetta una sola volta, a condizione che l'indicatore di situazione economica

equivalente dell'anno in cui è effettuato l'acquisto stesso non superi, cumulativamente, lire 80.000.000. Il limite di spesa di lire 5.000.000 è riferito all'ammontare complessivo delle spese sostenute dalla famiglia ed è elevato a lire 7.500.000 in presenza di un indicatore di situazione economica equivalente che non superi, cumulativamente, lire 40.000.000. La detrazione si applica altresì ai giovani di età non superiore a 36 anni e con situazione economica equivalente non superiore a lire 40.000.000, per le spese sostenute per l'acquisto di mobili per l'abitazione principale, come sopra definita, nei dodici mesi precedenti o nei tre anni successivi a mutamenti dello stato di famiglia. Il limite di spesa di lire 5.000.000 è elevato, in tal caso, a lire 7.500.000 qualora l'indicatore di situazione economica equivalente non superi lire 20.000.000. »

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: – 348.000;

2002: – 251.000;

2003: – 174.000.

2. 103. (ex 2. 102.) Bastianoni.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

« *b-bis)* per il coniuge legalmente ed effettivamente separato: metà della quota di capitale da rimborsare in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e lasciata in usufrutto all'altro coniuge a seguito di pronunzia del giudice ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 5, 6.

2. 29. (ex 2. 49.) Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

« *b-bis)* per il coniuge legalmente ed effettivamente separato: l'importo pari alla metà del mutuo contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e lasciata in usufrutto all'altro coniuge a seguito di pronunzia del giudice ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 5 e 6.

2. 40. (ex 2. 48.) Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), primo periodo le parole da: « mutui garantiti da ipoteca » fino a: « sei mesi dall'acquisto stesso » sono sostituite dalle seguenti: « mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto della unità immobiliare da adibire ad abitazione principale dichiarando, ove ci fosse l'impossibilità di farlo entro i sei mesi dall'acquisto, l'espressa volontà di adibirla ad abitazione principale una volta rimosse le ragioni del ritardo, rimanendo intesa la possibilità di usufruire della detrazione d'imposta dalla data in cui l'unità immobiliare stessa viene adibita ad abitazione principale, ».

2. 201. (ex 2. 035.) Lembo, Fino, Armani.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: « In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo dei quali uno o più contraenti sono privi di capacità contributiva e fiscalmente a carico dell'altro, la parte degli interessi,

oneri accessori e quote di rivalutazione detraibili di loro spettanza potranno essere dedotte dall'altro ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

2. 37. (ex 2. 191.) Lembo, Fino, Armani.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) è sostituita dalle seguenti:

« e) le spese per frequenza di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, ivi compresi quelli universitari, in misura non superiore a lire 4.000.000;

e-bis) le spese per i libri e per gli altri strumenti didattici scolastici e universitari nella misura massima di lire 1.500.000, limitatamente a quelli previsti dai relativi programmi di studio;

e-ter) le rette corrisposte a società, fondazioni, associazioni riconosciute o enti che gestiscono, a seguito di autorizzazione regionale, case di ricovero per anziani, in misura non superiore a lire 4.000.000, purché l'interessato sia di età superiore ad anni settanta e le spese non siano già dedotte o detratte ad altro titolo. Ha diritto al medesimo beneficio, nei limiti dell'importo corrisposto, anche il parente o affine entro il terzo grado del soggetto ospitato, che contribuisce al pagamento della retta, per insufficienza o mancanza di reddito del soggetto medesimo. »

b) dopo il comma 1-ter, sono aggiunti i seguenti:

« 1-quater. Per gli oneri di cui alla lettera b) del comma 1 e al comma 1-ter, gli importi massimi ivi previsti sono aumentati della metà a favore dei soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e reddito complessivo non superiore a 30 milioni e di un terzo a favore dei soggetti con almeno

il coniuge o i figli a carico e reddito complessivo superiore a 30 milioni ma non a 60 milioni.

1-*quinquies*. Per l'onere di cui alla lettera c) del comma 1, la franchigia di lire 250.000 non si applica ai soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e reddito complessivo non superiore a 30 milioni.

1-*sexies*. Resta comunque fermo quanto previsto all'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. »

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1,5 e 6.

2. 43. (ex 2. 192.) Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 13-*bis*, in materia di detrazioni per oneri, la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

e) le spese per frequenza di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, ivi compresi quelli universitari, nonché quelle necessarie per frequentare corsi di lingua straniera presso istituti privati, in misura non superiore a lire 4 milioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

2. 42. (ex 2. 126.) Antonio Pepe, Pace.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 13-*bis*, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) le spese per frequentare corsi di istruzione secondaria in misura non superiore a lire 3.000.000 annui per ciascun figlio; le spese di frequenza di corsi di istruzione universitaria in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali. »

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero dei beni e delle

attività culturali, Legge n. 163 del 1985, e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dell'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 210.000;

2002: — 210.000;

2003: — 210.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto — CDU.

2. 115. (ex 2. 76.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

« *f-bis)* per i soggetti di età superiore a 70 anni il canone di abbonamento radio audizioni circolari e alla televisione ».

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania n. 1, 2, 3 e 6.

2. 44. (ex 2. 52.) Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) All'articolo 13-*bis*, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera i), primo periodo, dopo le parole: « del contribuente sono aggiunte le seguenti: » i premi per le assicurazioni contro i furti nelle case di abitazione principale »;

2) dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

« *i-bis.01)* le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di impianti di allarme e sistemi antintrusione in immobili